

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2548 del 28/05/2019
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - IMPRESA INDIVIDUALE VALERIO SAVERIO CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI SAN CLEMENTE (RN), VIA PUGLIA N. 11 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI AZIENDA AGRICOLA CON LABORATORIO ARTIGIANALE LAVORAZIONE CARNE NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI SAN CLEMENTE (RN), VIA SALINE N. 4.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2615 del 27/05/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventotto MAGGIO 2019 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 – IMPRESA INDIVIDUALE **VALERIO SAVERIO** CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI SAN CLEMENTE (RN), VIA PUGLIA N. 11 - **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI AZIENDA AGRICOLA CON LABORATORIO ARTIGIANALE LAVORAZIONE CARNE NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI SAN CLEMENTE (RN), VIA SALINE N. 4.

IL DIRIGENTE

VISTO il *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

RICHIAMATI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze in materia di ambiente;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di San Clemente in data 04/02/2019 (pratica SUAP 04098770409-24012019-1914) - assunta al PG di ARPAE con il prot. n. 21555 del 08/02/2019 (pratica ARPAE n. 5606/2019) successivamente integrata in data 23/04/2019 e in data 22/05/2019 dalla Impresa individuale Valerio Saverio (C.F./P.IVA: VLRSVR69R22F715T-04098770409), avente sede legale ed impianto in Comune di San Clemente (RN), intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche che non recapitano in pubblica fognatura ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi - di competenza Arpae;
- comunicazione di cui all'art. 8 comma 4 della L.447/95 (inquinamento acustico) - di competenza comunale;

VISTO il D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;

VISTA la Delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977 recante criteri, metodologie e norme tecniche generali;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

VISTO il PTCP approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 12 del 23 aprile 2013, nella parte in cui approva il Piano di tutela delle Acque;

DATO ATTO che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza trattasi di scarico delle acque reflue domestiche derivanti dal fabbricato ad uso civile abitazione e delle acque reflue provenienti dal laboratorio stagionatura e rivendita carni autoprodotte che vengono macellate in altre strutture autorizzate, recapitante in fosso interpodereale;

DATO ATTO che il Comune di San Clemente in qualità di ente competente, debitamente informato, non ha espresso motivi ostativi riguardo l'impatto acustico;

RICHIAMATA la Relazione tecnica rilasciata in ambito AUA - DPR n. 59/13 dal Servizio Territoriale Arpae di Rimini di prot. n. 73268 in data 09/05/2019 che esprime parere positivo con prescrizioni al rilascio dell'AUA relativamente allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in oggetto;

PRESO ATTO della comunicazione del richiedente con la quale, in relazione all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, dichiara di non essere tenuto alla comunicazione al "Portale Regionale Gestione Effluenti" in quanto il quantitativo di azoto prodotto risulta minore del limite di 3000 Kg/anno previsto per le aziende in zona non vulnerabile ai nitrati;

DATO ATTO che la società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di Arpae-SAC di Rimini;

RICHIAMATE:

- la Determinazione dirigenziale n. 124 del 15/02/2016, avente ad oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Definizione dell'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini a seguito del recepimento delle Posizioni Organizzative istituite con D.D.G. n. 99/2015";
- la Determinazione dirigenziale n. 199 del 08/03/2016, avente per oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Nomina dei responsabili di procedimento ai sensi della Legge n. 241/90";

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.lgs. n.33 del 14/03/2013;

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Impresa individuale Marinaro Marisa, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Giovanni Paganelli titolare di P.O. "Inquinamento idrico ed atmosferico";

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018, compete al sottoscritto responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Giovanni Paganelli, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini:

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** in capo al titolare della Impresa individuale Valerio Saverio, avente sede legale in Comune di San Clemente (RN), Via Puglia n. 11 (C.F./P.IVA: VLRSVR69R22F715T-04098770409) per l'esercizio dell'attività di azienda agricola con laboratorio artigianale lavorazione carne nell'impianto sito in Comune di San Clemente (RN), Via Saline n. 4, fatti salvi i diritti di terzi;
2. La presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli autorizzativi ambientali:
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche che non recapitano in pubblica fognatura (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza Arpae;
 - comunicazione ai sensi dell'art. 8 della L.447/95 (impatto acustico) – di competenza comunale;
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3a) Per l'esercizio dell'attività/impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

l'Allegato A al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi idrici di acque reflue industriali assimilate alle domestiche che non recapitano in fognatura;

- 3b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013, ovvero richieste ai sensi dell'art. 4. Costituisce modifica sostanziale:
 - i. ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico o spostamenti significativi del punto di scarico;
- 3c) Qualora il gestore intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998;
- 3d) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
4. Ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. **L'AUA adottata con il presente provvedimento, assume efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;**
6. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. Per ARPAE, i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento sono svolti dal Servizio Territoriale di Rimini - Area Prevenzione Arpae EST;
8. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, può prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;
9. E' fatto obbligo di dare immediata comunicazione a ARPAE, all'AUSL-Dipartimento di Sanità Pubblica e al Comune, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
10. Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art. 4 comma 8 del DPR 59/2013 il SUAP trasmette agli enti interessati (Comune di San Clemente, Arpae Struttura autorizzazione e concessioni, Arpae Servizio territoriale di Rimini) copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
11. Il gestore dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;
12. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
13. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
14. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli, quale Responsabile del Procedimento del presente atto;
15. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della

Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato

SCARICHI IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE DI ACQUE INDUSTRIALI ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE

Condizioni

- la zona in cui è situata l'unità produttiva in oggetto non è servita da pubblica fognatura.
- Allo scarico confluiscono le acque reflue provenienti dal fabbricato ad uso civile abitazione al piano primo, ad uso laboratorio stagionatura e rivendita carni al piano terra e interrato.
- Viene dichiarato che le carni sono autoprodotte in azienda, ma vengono macellate in altre strutture autorizzate.
- Viene dichiarato che i fabbricati presenti nella stessa particella di proprietà denominati fienile e stalla ricovero attrezzi non generano scarichi e che la stalla ha una capienza massima di 30-40 capi di suini.
- L'impianto di trattamento viene dimensionato per 10 a.e., n. 8 desunti dalle camere da letto della civile abitazione, n. 2 dall'attività di lavorazione carni del locale laboratorio.
- Le acque reflue in uscita dalla cucina dell'abitazione e dai lavandini del locale lavorazione verranno pretrattate in degrassatore dimensionato per 10 a.e. (volume previsto 500 litri) per confluire poi insieme alle nere dei bagni in un trivalente aerobico con vasca imhoff dimensionato per 10 a.e. (camera di sedimentazione 500 litri, camera di digestione 2000 litri, superficie del filtro 4,45 m²) e successivamente in una vasca imhoff dimensionata per 5 a.e. (volume totale 1300 litri).
- Le acque chiarificate andranno a scaricare nel fosso presente in particella di proprietà (Fg. 3 part. 251,276), nel punto di scarico di coordinate Gauss Boaga fuso est 2329167 E, 4868091 N; non viene previsto il pozzetto di campionamento.
- le acque bianche dei pluviali vengono disperse su terreno

Prescrizioni

- Lo scarico dovrà rispettare i valori limite di emissione previsti per gli scarichi domestici che recapitano in corpo idrico superficiale indicati nella tabella D della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1053/03;
- la rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali;
- prima dell'attivazione dello scarico, la ditta dovrà provvedere all'installazione del pozzetto di campionamento che dovrà essere posizionato immediatamente a monte del corpo recettore, dovrà avere dimensioni pari ad almeno 60x60x60 cm, la condotta in uscita posizionata almeno 20 cm più in basso rispetto a quella in entrata, in modo da consentire eventuali operazioni di campionamento in adempimento a quanto disposto al comma 3 dell'art. 101 – parte terza del D.Lgs 152/06;
- con periodicità annuale occorre provvedere al controlavaggio della massa filtrante del filtro batterico aerobico;
- almeno una volta l'anno dovrà essere effettuato lo svuotamento e la pulizia delle vasche tipo Imhoff e del degrassatore;
- tutte le operazioni di manutenzione, le pulizie effettuate, gli asporti dei fanghi e dei reflui derivanti dagli interventi di cui sopra, effettuati da ditta specializzata ed autorizzata, dovranno essere comprovati da relativa documentazione conservata per almeno cinque anni presso l'impianto, a disposizione degli organi di vigilanza. L'asporto dei fanghi dovrà essere conforme a quanto previsto dal D.Lgs 152/06 Parte Quarta;
- lo smaltimento delle acque bianche è soggetto ai regolamenti locali;

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.